



Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana

All' Assessorato Regionale della Salute

All' On.le Preg.mo dott. Marcello Caruso

Sede

On.le 5849



OMI S&S

Oggetto: Psicologi delle Cure Primarie ex L.R. Sicilia 18/2023 – richiesta di confronto su criteri organizzativi ed economici applicati dalle ASP della Regione Siciliana.

Invio la presente nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, (C.F. 93049930873), con sede in Palermo, alla via Gaetano Maria Pernice, n. 5, per sottoporre a Codesto Assessorato Regionale della Salute, e, per conoscenza, alle Spett.li Aziende Sanitarie Provinciali ed alle rispettive U.O.C./U.O.S. di Psicologia, in un'ottica di collaborazione istituzionale, alcune osservazioni in merito sia all'attuazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e della figura dello Psicologo delle Cure Primarie sia relative al trattamento economico degli Psicologi inseriti negli Elenchi provinciali degli Psicologi delle Cure Primarie.

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18 ha istituito il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie (SPCP) e la figura dello Psicologo delle Cure Primarie, da attivare presso le Aziende Sanitarie Provinciali, a livello dei distretti sanitari di base;
- il successivo Decreto del Presidente della Regione n. 569/GAB del 27 novembre 2024 ha dettato le disposizioni attuative disciplinando la formazione degli elenchi provinciali, le competenze professionali richieste, i titoli valutabili e i criteri di valutazione, nonché l'organizzazione del servizio a livello distrettuale;
- l'art. 3, comma 3, del D.P. 569/GAB citato stabilisce che *"Ciascuna ASP, nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, provvede a disciplinare il rapporto convenzionale con gli psicologi delle cure primarie, ferma restando la possibilità di ricorrere a modelli contrattuali per l'attuazione di progetti finalizzati di cui all'art. 15 octies D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente"*;
- tale disposizione delinea, quindi, una regola generale (rapporto convenzionale ancorato agli istituti contrattuali del personale convenzionato, tra cui gli Accordi Collettivi Nazionali – ACN) e, al contempo, una facoltà delle ASP di ricorrere, in presenza di adeguata copertura finanziaria e di specifici progetti finalizzati, a modelli contrattuali ex art. 15 octies D.Lgs. 502/1992;

Considerato che

- la L.R. 18/2023 e il D.P. 569/GAB definiscono in modo uniforme, su base regionale, le finalità, le funzioni e gli standard minimi del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie, che concorre all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (*breviter*, di seguito, LEA) in ambito territoriale;
- allo stato, tuttavia, si registrano disomogeneità significative nell'effettiva attivazione del Servizio tra le diverse province, con situazioni nelle quali, pur essendo stati istituiti gli elenchi provinciali degli Psicologi delle Cure Primarie, il servizio non risulta ancora operativo - è il caso delle Asp di Enna, Ragusa, Agrigento - o ancora in altre Province, malgrado l'emanazione del D.P. 569/Gab cit., non risultano pubblicati gli Avvisi di manifestazione di interesse, con la conseguenza che cittadini residenti in diverse province si trovano in condizioni differenti di accesso (o, addirittura, di diniego) alle medesime prestazioni sanitarie, a parità di legge regionale, con possibili profili di criticità sotto il duplice versante del diritto alla salute e della omogenea erogazione dei LEA, ai quali il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie concorre, secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2023 e dal D.P. 569/GAB 2.;

Rilevato che

È innegabile che la descritta ed inconfutabile disomogeneità comporta una violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio regionale e dell'obbligo di garantire da parte di Codesto Assessorato una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Considerato, inoltre, che

da un esame comparativo degli Atti aziendali disponibili emergono, tra le diverse ASP, differenze significative sia nella determinazione del compenso degli psicologi delle cure primarie, sia nella quantificazione dell'orario settimanale e nella tipologia contrattuale applicata.

Segnatamente:

a) l'ASP di Siracusa ha pubblicato un "Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione dell'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie", nel quale si prevede l'accesso all'elenco per psicologi in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 18/2023 e al D.P. 569/GAB; si richiede lo svolgimento di attività professionale almeno annuale, documentata ai sensi del D.P.R. 445/2000; si precisa che il rapporto sarà disciplinato nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, con richiamo ai parametri economici dell'ACN specialisti ambulatoriali e, in concreto, l'applicazione di un impegno orario di 20 ore settimanali

con compenso orario pari a euro 24,86, corrispondente al valore previsto dall'art. 44, co. 1, lett. a) ACN;

b) l'ASP di Messina, con atti deliberativi e successivo "Disciplinare di incarico libero professionale degli psicologi delle cure primarie", ha previsto: il conferimento di incarichi libero-professionali ex art. 15-octies D.lgs. 502/1992 a psicologi delle cure primarie, sulla base della graduatoria formata a seguito dell'apposito avviso; un impegno orario di 18 ore settimanali da svolgersi presso i Distretti Sanitari, secondo la programmazione definita dall'U.O.C. di Psicologia; un compenso orario lordo pari ad euro 40,00, onnicomprensivo di IVA e oneri di legge; la qualificazione del rapporto come prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 c.c.;

c) l'ASP di Catania, con comunicazione di convocazione per manifestazione di disponibilità, ha previsto il conferimento di n. 42 incarichi ex art. 15 octies D.Lgs. 502/1992 a Psicologi delle Cure Primarie, da assegnare ai Distretti sanitari di base, con impegno di 18 ore settimanali, presa di servizio dal 01/07/2026 e scadenza al 31/12/2026, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 3 anni, e con un compenso lordo complessivo di € 12.000,00 per i sei mesi;

Considerato che

- tutte le suddette Aziende danno attuazione alla stessa cornice normativa regionale (L.R. 18/2023 e D.P. 569/GAB), che definisce in modo unitario le funzioni, competenze e titoli dello psicologo delle cure primarie;
- le significative differenze nei compensi (24,86 €/h a Siracusa; 40,00 €/h a Messina; € 12.000,00 per sei mesi a 18 ore settimanali a Catania) e, in parte, nella struttura oraria e nel modello contrattuale utilizzato, determinano un quadro di forte eterogeneità economica e organizzativa tra professionisti che svolgono, in sostanza, funzioni analoghe all'interno del medesimo Servizio regionale;
- tali differenze rischiano di produrre, a parità di funzioni e responsabilità, trattamenti economici eterogenei tra professionisti che operano nello stesso servizio regionale, con possibili ripercussioni sull'interesse ad assumere gli incarichi e, conseguentemente, sulla stabilità del servizio e sull'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale, con conseguente riflesso sull'effettiva attuazione del servizio e, di nuovo, sulla parità di accesso alle prestazioni per i cittadini.

Considerato, altresì, che

- l'Ordine professionale che rappresento ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela della qualità delle prestazioni psicologiche rese ai cittadini e della professione, anche attraverso il dialogo e la collaborazione con le Aziende Sanitarie regionali e con Codesto Assessorato;

- un quadro di maggiore omogeneità e trasparenza in ordine sia all'attivazione del Servizio sia ai criteri economici e organizzativi applicati alla figura dello psicologo delle cure primarie - favorirebbe la programmazione aziendale e la possibilità, per i professionisti, di valutare in modo consapevole la partecipazione agli avvisi;
- l'Ordine, nel rispetto dell'autonomia aziendale e delle competenze regionali, ha il dovere istituzionale di segnalare tali criticità e di favorire un confronto cooperativo volto a ridurre le disparità più accentuate, nell'interesse della qualità delle prestazioni psicologiche rese dal SSR;

Ritenuto che

- l'attuazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie, per la sua natura trasversale e innovativa, richieda un'interlocuzione stabile tra Codesto Assessorato e l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, idonea a garantire continuità di confronto e capacità di risposta tempestiva alle criticità applicative;
- pertanto, l'avvio di un confronto relativo sia alla attivazione del servizio solo presso alcune Asp e non su tutto il territorio regionale sia alle modalità di inquadramento economico debba costituire il punto di partenza di un percorso continuativo istituzionale, e non un confronto isolato all'esame di un Avviso di una Asp piuttosto che di un'altra;
- è altresì utile in occasione della presente e delle future comunicazioni e degli eventuali atti di indirizzo regionali in materia, che siano messi a conoscenza i Servizi di Psicologia delle singole ASP, quali interlocutori tecnici direttamente coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie, al fine di assicurare una piena e rapida circolazione delle informazioni operative.

Tutto ciò premesso e considerato,

Si chiede

a Codesto Assessorato Regionale della Salute

di effettuare, anche tramite le ASP, una ricognizione puntuale dello stato di attivazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie in ciascuna provincia, evidenziando le situazioni in cui, pur essendo stati istituiti gli elenchi degli Psicologi delle Cure Primarie ai sensi della L.R. 18/2023 e del D.P. 569/GAB, il servizio non risulta ancora operativo, allo scopo di individuare le azioni organizzative e di indirizzo necessarie per superare tali criticità;

di assumere, all'esito di tale ricognizione, le iniziative di competenza volte a garantire una omogenea erogazione dei LEA collegati al Servizio di Psicologia delle Cure Primarie su tutto il territorio regionale, evitando che la residenza provinciale determini differenze di fatto e sostanziali nell'accesso alle prestazioni;

di valutare, nell'ambito delle competenze regionali e in raccordo con le ASP, la possibilità di attuare una maggiore omogeneità di trattamento economico, individuando quantomeno un livello minimo comune di compenso orario per la figura dello psicologo delle cure primarie e condizioni contrattuali di riferimento (orario settimanale, tipologia contrattuale), in coerenza con la cornice normativa di cui alla L.R. 18/2023 e al D.P. 569/GAB;

di valutare, dunque, all'esito, l'opportunità di emanare un Atto di indirizzo regionale che, nel rispetto dell'art. 3, comma 3, D.P. 569/GAB, individui un livello minimo comune di compenso orario per la figura dello Psicologo delle Cure Primarie, coerente con i parametri degli ACN per il personale convenzionato e criteri omogenei per l'utilizzo degli istituti convenzionali ordinari e dei progetti finalizzati ex art. 15-octies D.Lgs. 502/1992, assicurando trasparenza e motivazione delle eventuali integrazioni economiche riconosciute dalle singole ASP;

di assicurare che l'eventuale ricorso da parte delle ASP a modelli ex art. 15 octies D.Lgs. 502/1992, con compensi significativamente differenti rispetto ai parametri desumibili dagli ACN per il personale convenzionato, avvenga in modo motivato, trasparente e omogeneo, così da evitare disparità non giustificate tra professionisti operanti nello stesso Servizio regionale;

di istituire un Tavolo permanente di confronto tra Assessorato, Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali (con il coinvolgimento dei Servizi di Psicologia aziendali), con il compito di monitorare l'attuazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie, di individuare criticità organizzative, economiche e attuative, di proporre soluzioni condivise e di monitorare periodicamente le differenze territoriali nell'accesso al Servizio, così da prevenire e correggere tempestivamente eventuali disallineamenti nell'erogazione dei LEA tra le diverse province; di promuovere e coordinare, anche con il coinvolgimento dello scrivente Ordine, un confronto istituzionale sulle modalità di implementazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie nel territorio regionale, al fine di coniugare le esigenze organizzative delle Aziende con la necessità di garantire condizioni eque, stabili e trasparenti per i professionisti inseriti negli Elenchi;

di coinvolgere nelle azioni sopra esposte e negli auspicati atti di indirizzo i Servizi di Psicologia delle ASP, quali interlocutori tecnici direttamente coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del Servizio.

Mi preme evidenziare che formulo le superiori richieste in un'ottica di collaborazione istituzionale e con l'obiettivo di operare nel superiore interesse della collettività, promuovendo il pieno riconoscimento e la concreta esigibilità del diritto alla salute psicologica, nonché un effettivo progresso nell'accesso alle cure e ai servizi psicologici da parte della cittadinanza.

E ciò ove si osservi che, per assicurare ai cittadini un Servizio di Psicologia delle Cure Primarie efficace, continuativo e qualificato, è necessario garantire contemporaneamente omogeneità di attivazione sul territorio e condizioni eque e trasparenti per valorizzare adeguatamente la professionalità degli Psicologi chiamati a svolgere tale ruolo.

Fiduciosa di un pronto riscontro per concordare modalità e tempi di incontro.

Distinti saluti.

Palermo, 24 giugno 2026

La Presidente

Dott.ssa Vincenza Zarcone

